

Misura 2.1 - Sottomisura 3 - Misure sanitarie
(art. 31 del Reg. (CE) n. 1198/2006)

Il FEP può contribuire a indennità compensative ai molluscoltori per l'arresto temporaneo della raccolta di molluschi allevati. L'indennità può essere concessa nei casi in cui la contaminazione dei molluschi dovuta alla proliferazione di plancton tossico o alla presenza di plancton contenente biotossine determini, per motivi sanitari, la sospensione della raccolta:

- per più di quattro mesi consecutivi,
- o
- qualora la perdita dovuta alla sospensione della raccolta superi il 35% del fatturato annuo dell'impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio dell'impresa nei tre anni precedenti.

L'indennità può essere concessa per un massimo di dodici mesi nell'arco dell'intero periodo di programmazione.

La misura è attivata dagli Organismi intermedi.

Soggetti ammissibili a finanziamento

Micro, piccole e medie imprese che operano nel settore della molluscoltura.

Area interessata

Territorio regionale.

Criteri di ammissibilità

- Dichiarazione degli uffici sanitari regionali della sospensione della raccolta per la proliferazione di plancton tossico o per la presenza di plancton contenente biotossine.
- Perdita di reddito dovuta alla sospensione della raccolta dei molluschi per più di quattro mesi consecutivi o che superi il 35% del fatturato annuo dell'impresa interessata, calcolata sulla base del fatturato medio dell'impresa, iscritto in bilancio nei tre anni precedenti (o desunto dalla dichiarazione annuale IVA).

Criteri di selezione

- Non sono stati individuati criteri di selezione, in quanto trattasi di situazioni specifiche dove non sussiste concorrenza tra le operazioni ammissibili.